



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 10137/50/11/2017 del 28 aprile 2017      Pos. Coll. e Coord. n. 2

Oggetto: Proroga termini per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata

Assessorato regionale  
delle Infrastrutture, mobilità e trasporti  
Servizio 6  
Palermo  
(rif. nota prot. n. 17988 del 31/03/2017)

1. Con la nota in riferimento viene posta in rilievo l'interpretazione di una serie di norme susseguitesi nel tempo e riguardanti la "*propraga dei termini per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata*", con particolare riferimento alle graduatorie relative alle leggi regionali nn. 79/75, 86/80, 12/52 e 25/93.

Dopo la disamina delle disposizioni emanate nel tempo, viene prospettato l'avviso del Dipartimento, secondo il quale: "*l'art. 16 comma 1 della l.r. 20/2016, in punto di diritto, si pone quale tacita abrogazione dell'art. 70 comma 1 (rectius comma 2) della l.r. 7/05/2015 n. 9 e proroga al 31/12/18 le graduatorie e programmazioni riferite alle leggi regionali l.r. 20/12/1975 n. 79; l.r. 12/08/80 n. 86, l.r. 12/04/1952 n.12 e l.r. 01/09/1993 n. 25*" ed inoltre "*la soppressione del comma 6 dell'art. 72 della l.r. 12/04/2014 rimette in vigenza tutte le graduatorie e programmazioni, ancorchè antecedenti all'anno 2000, riferite alle medesime leggi regionali*".

In merito viene chiesto l'avviso di questo ufficio.

2. In relazione alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

I dubbi interpretativi relativi alle norme oggetto di consultazione appaiono giustificati sia dalla congerie di interventi legislativi poco organici, sia dalla diversa tecnica

normativa utilizzata per prorogare le graduatorie dei bandi redatti ai sensi della legge 457/1978, finanziata con fondi dello Stato, rispetto a quella utilizzata per la validità delle graduatorie dei bandi redatti ai sensi delle leggi regionali.

Infatti, con riferimento ai bandi redatti ai sensi della legge 457/1978:

- l'art. 72 della l.r. 21/2014, come modificato, da ultimo, dall'art. 16 della l.r. 20/2016, rubricato "Proroga di termini per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata"- con riferimento alle proroghe delle graduatorie di cui alla L. 457/1978 - recita: "1. I termini di cui al comma 78 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l'inizio dei lavori da parte delle cooperative edilizie inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi della legge agosto 1978, n. 457 e della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono prorogati al 31 dicembre 2018.

2. I termini di cui al comma 79 dell'articolo 11 della legge regionale n. 26/2012, per l'inizio dei lavori da parte delle imprese inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi della legge n. 457/1978 e della legge n. 67/1988, sono prorogati al 31 dicembre 2018." ;

Di contro, con riferimento alle graduatorie di cui alle leggi regionali, l'art. 70, comma 2, della l.r. 9/2015, rubricato "Proroga di termini in materia di edilizia agevolata e convenzionata" recita: "2. Per le cooperative edilizie inserite nelle graduatorie di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, il termine ultimo per la utilizzazione degli stanziamenti è fissato al 31 dicembre 2016".

E, mentre i commi 1 e 2 dell'art. 72 della l.r. 21/2014 sono stati esplicitamente modificati al fine di prorogare i termini di inizio lavori e quindi di utilizzazione delle graduatorie, l'art. 70, che ha fissato il termine per l'utilizzazione degli stanziamenti relativi al finanziamento delle graduatorie di cui alle leggi regionali sopra citate, non ha subito alcuna modifica esplicita.

Tuttavia, come osservato da codesto Dipartimento, anche il comma 3 del sopra citato art. 72 è stato modificato dall'art. 16 della l.r. 20/2016 : "All'articolo 47, comma 17, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, le parole <30 giugno 2014> e <dal 1° luglio 2014> sono rispettivamente sostituite dalle parole <31 dicembre 2018> e <dal 1° gennaio 2019>".

Il testo del comma 17 dell'articolo 47 della l.r. 5/2014, come novellato, risulta come segue: "17. Al comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 le parole <31

dicembre 2013> sono sostituite dalle parole <31 dicembre 2018>. A far data dal 1° gennaio 2019 le risorse relative all'edilizia sovvenzionata e agevolata di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, disponibili ai sensi dell'articolo 48, commi 1 e 4, della legge regionale n. 9/2013, possono essere destinate, compatibilmente con la programmazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, a tutti i soggetti interessati, previa presentazione di istanza corredata di documentazione probante di immediato avvio di cantieri edili nelle aree indicate dall'articolo 70 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, in base all'ordine cronologico di inoltro”

A sua volta l'art. 48 della l.r. 9/2013 recitava: “ 4. L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità provvede, con apposito decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dichiarare la decadenza al 31 dicembre 2015 delle graduatorie e programmazioni esistenti, riferite alle medesime leggi regionali nonché a disciplinare le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 3, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 25 della legge n. 457/1978 “.

Le “medesime leggi regionali” sono quelle citate al primo comma e tra esse vi è anche la l.r. 79/75.

Dalla lettura del mero tenore letterale delle sopra richiamate norme potrebbe, quindi, desumersi che la proroga al 31 dicembre 2018 del termine previsto dall'art. 48 della l.r. 9/2013, per l'emanazione da parte dell'Assessorato delle infrastrutture del decreto volto a dichiarare la decadenza delle graduatorie e programmazioni esistenti, riferite alle leggi regionali, potrebbe comportare una implicita proroga delle relative graduatorie, con conseguente implicita abrogazione del termine fissato dall'art. 70, comma 2, della l.r. 9/2015.

Tuttavia, il termine “utilizzazione degli stanziamenti” di cui all'art. 70, comma 2, della l.r. 9/2015 non è coincidente con quello di validità delle graduatorie e richiama, altresì, aspetti di natura finanziaria, inerenti la copertura degli eventuali finanziamenti a valere sulle graduatorie derivanti da bandi redatti ai sensi delle leggi regionali, aspetti che non possono essere verificati sulla base delle norme in esame.

Per quanto sopra e ferme le superiori considerazioni, ed al fine di verificare l'effettiva copertura finanziaria della graduatorie di cui alle leggi regionali nn. 79/75 e 95/77, si ravvisa l'opportunità che sulla materia venga acquisito anche l'avviso del competente Assessorato Bilancio e Finanze.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrittore acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Anna Maria La Vecchia

*Anna Maria La Vecchia*

L'AVVOCATO GENERALE

(Cons. Romeo Palma)

**D'ORDINE**  
*M. Mattarella*